

PROTOCOLLO SPESE MANTENIMENTO PROLE

Il giorno 21 dicembre 2016, nei locali del Tribunale di Sulmona, il Presidente del Tribunale di Sulmona, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona e il Presidente dell'Associazione CamMiNo – Sezione di Sulmona, d'ora in poi "CamMiNO".

premesso

- che ampiamente condiviso fra magistrati del Tribunale, avvocati del Foro e membri di "CamMiNo" è il convincimento della necessità di contenere, in via preventiva, l'entità, l'ampiezza di contenuti e la complessità del contenzioso tra i genitori, anche in sede di separazione e divorzio, evitando ogni forma di abuso del diritto al rimborso e al tempo stesso permettendo al genitore creditore la più corretta e oculata valutazione delle **risorse economiche** di cui può e deve disporre;
- che preliminare a tal fine è l'elaborazione, in via astratta e generale, sulla base dei più consolidati orientamenti giurisprudenziali, come recepiti dal Tribunale di Sulmona, di criteri univoci di distinzione tra spese ordinarie, comprese nell'assegno di mantenimento, e spese straordinarie, per le quali sono invece richiesti ulteriori esborsi non previamente quantificabili;
- che opportuna a tal fine è la comune definizione di apposite linee guida atte a facilitare e al tempo stesso rendere più trasparente e previamente valutabile la concreta distinzione fra le due voci di credito;
- che, nel concreto svolgimento delle attività di ciascuno, è tuttavia necessario fare salva la discrezionale valutazione di ogni ulteriore generale interesse rientrante nelle funzioni giurisdizionali e processuali di magistrati e avvocati;

per tali ragioni concordano sulla necessità di attenersi alle seguenti

LINEE GUIDA

Parte I

1. L'assegno mensile da porsi a carico del genitore non convivente a titolo di concorso al mantenimento dei figli deve intendersi come *unicum* annuale, diviso in rate di 12 mesi;
2. esso è disposto per sopperire pro-quota alle esigenze primarie di vita quotidiana dei figli e include solo le spese ordinarie, salva diversa previsione espressa;

3. rientrano nelle spese straordinarie tutti gli esborsi che per importo economico, imprevedibilità e o imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, prevedibile nel momento in cui è disposto l'assegno, e tenuto conto del contesto socio-economico in cui essi vivono;
4. di tali spese non va di norma consentita la liquidazione in via anticipata e forfettaria sull'ammontare dell'assegno, salvo ipotesi eccezionali caratterizzate dalla prevedibile irreperibilità del genitore non collocatario e dalla conseguente difficoltà di liquidazione dell'importo dovuto;
5. nelle spese straordinarie rientra ogni esborso da considerare *extra ordinem* in senso soggettivo ed oggettivo:
 - soggettivo in quanto non prevedibile *ex ante* e pertanto non quantificabile al momento della determinazione giudiziale dell'assegno di mantenimento;
 - oggettivo in quanto di ammontare tale da non poter essere coperto dall'assegno medesimo, ferma restando la sua commisurabilità alle possibilità economiche dell'obbligato.
6. ulteriori requisiti delle spese straordinarie sono i seguenti:
 - a. Requisito temporale: spese non fisse ma da sostenere occasionalmente perché legate ad esigenze **episodiche** e saltuarie o determinate nel tempo ad intervalli più o meno lunghi;
 - b. Requisito quantitativo: spese **gravose** e/o di una certa consistenza sul piano pecuniario in rapporto all'entità dell'assegno;
 - c. Requisito funzionale: spese **necessarie** e utili che mirano a realizzare interessi primari e rilevanti e non meramente futili e voluttuarie;
 - d. Requisito probatorio: spese **documentate** in forma scritta.
7. Sulla base di tali criteri le parti della presente convenzione stabiliscono inoltre che le spese straordinarie rientranti nelle seguenti quattro categorie generali - purché utili, commisurabili al precedente tenore di vita ed economicamente sostenibili dopo la separazione - non sono da concordarsi (a) se necessarie ed urgenti, (b) se implicite in altre scelte condivise dai genitori, (c) se rilevanti anche se prevedibili, (d) se preesistenti alla separazione. Le categorie di spese straordinarie, a fini esemplificativi, sono:
 - a. **spese relative alla salute** (acquisto di particolari farmaci non mutuabili e per malattie non prevedibili; visite specialistiche; interventi chirurgici;

- pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali, fisioterapia, riabilitazione a seguito di eventi traumatici o interventi chirurgici);
- b. spese relative all'istruzione** (rette di asili privati; tasse universitarie; corsi di specializzazione; libri di testo dalla scuola media in poi);
 - c. spese relative alla cultura e allo sport** (corso di sport, abbonamento ad una palestra, acquisto strumenti musicali per finalità di studio);
 - d. spese relative alla custodia** (centro ricreativo estivo, soggiorni estivi).

Parte II

8. Quanto sopra premesso, le parti convengono che, salvo diversa pattuizione o disposizione, ed a titolo esemplificativo, debbano sempre considerarsi:
- a. SPESE ORDINARIE**, ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento, gli esborsi per :
 - i. vitto (comprensivo della mensa scolastica e buoni pasto);
 - ii. alloggio e utenze;
 - iii. tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie);
 - iv. vestiario necessario per l'attività sportiva scolastica;
 - v. materiale scolastico di cancelleria;
 - vi. medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali di tutta la famiglia, disinfettanti, sciroppi espettoranti o per la cura di patologie ordinarie ovvero necessari per fronteggiare situazioni che rientrano nella normale gestione di vita di un figlio;
 - vii. trasporto pubblico urbano;
 - viii. ricarica cellulare;
 - ix. occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici;
 - x. di carburante per mezzo di trasporto autonomo;
 - xi. trattamenti estetici (parrucchiere, barbiere o estetista)
 - xii. babysitter se già presenti nell'organizzazione del ménage familiare prima della separazione o resesi necessarie dopo la separazione.
 - b. spese straordinarie obbligatorie** da dividere tra i genitori nella percentuale prevista anche in assenza di previo accordo sono quelle, descritte nella parte II, conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi in sede di separazione, oppure connesse a scelte talmente urgenti da non consentire la previa concertazione e quindi da non concordarsi preventivamente,

- c. spese straordinarie da concordarsi preventivamente** sono quelle, descrittivamente elencate nella parte II, subordinate al consenso di entrambi i genitori espresso nelle forme di cui alla parte III .

SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA SALUTE

9. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:

- a. visite specialistiche prescritte dal medico curante da eseguirsi presso il S.S.N.;
- b. cure dentistiche, oculistiche, apparecchio ortodontico, occhiali da vista, e cure sanitarie effettuate presso strutture pubbliche, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- c. trattamenti sanitari indispensabili e urgenti erogati dal S.S.N.;
- d. interventi chirurgici urgenti prescritti dal medico e quelli necessari ma non urgenti da effettuare presso il SSN;
- e. ticket sanitari afferenti alle predette prestazioni;
- f. spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- g. visite routinarie a cui i minori devono essere sottoposti periodicamente;
- h. esami diagnostici e analisi cliniche prescritti dal medico curante;
- i. cure di medicina alternativa (naturopatia, fitoterapia, omeopatia) se già in uso prima della separazione.

10. spese mediche che richiedono il preventivo accordo:

- a. cure dentistiche e apparecchio ortodontico, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N.;
- b. cicli di psicoterapia, logopedia e similari;
- c. cure termali, fisioterapiche e simili;
- d. tutto quanto non compreso al punto 9).

SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE

11. spese scolastiche senza accordo

- a. libri scolastici dalla scuola media in poi compresi dizionari e libri di lettura.

12. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:

- a. iscrizioni e rette di asili, scuole e università private;

- b. corsi scolastici extracurricolari;
- c. iscrizioni, rette, trasporto ed eventuali spese alloggiative fuori sede;
- d. tasse universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo, residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto, di partecipazione a stage;
- e. corsi di specializzazione;
- f. gite scolastiche con pernottamento;
- g. corsi di recupero e lezioni private;
- h. tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non indispensabile;
- i. corsi di lingua e relative certificazioni;
- j. corsi di studio all'estero;
- k. personal computer.

SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA CULTURA E ALLO SPORT

12.spese che richiedono il preventivo accordo:

- a. abbonamento ad una palestra e corsi di sport e le relative spese per abbigliamento e per acquisti di prodotti per le attività sportive concordate;
- b. corsi di musica e acquisto strumenti musicali;
- c. corsi di disegno e pittura;
- d. corsi di informatica e acquisto computer;
- e. patente di guida, acquisto e manutenzione straordinaria veicoli (bollo e assicurazione).

SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA CUSTODIA DELLA PROLE

13.spese senza preventivo accordo

- a. soggiorno estivo e centro ricreativo se preesistente nell'organizzazione nel ménage familiare.

14.spese che richiedono il preventivo accordo:

- a. spese per centro ricreativo estivo e soggiorni estivi ove non preesistenti nell'organizzazione familiare;
- b. altre spese per la custodia della prole infra-dodicenne (baby sitter) se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore e/o del genitore affidatario e in mancanza di soluzioni logistiche alternative gratuite.

PARTE III

15 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.


16 Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

17 L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) verrà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.


18 La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

19 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Il Presidente del Tribunale di Sulmona



Il Presidente di CamMiNo Sulmona



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona

